



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
UFFICIO VII EX DGSA
DGSAF I.5.h.g

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Alle Regioni e Province Autonome
Partenza PEC

OGGETTO: Registrazione ai sensi dell'art.5.2 dei trasportatori di mangimi- Chiarimenti applicativi

In merito all'oggetto e a seguito di alcune richieste di chiarimenti prevenute dal territorio, s'intende fornire alcune indicazioni alle Autorità competenti regionali, al fine di uniformare i comportamenti sul territorio nazionale.

Com'è risaputo, l'attività di trasporto di mangimi, effettuata conto terzi, è soggetta alla registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005, art.5.comma 2, come attività diversa dalla produzione primaria ed attività ad essa correlata.

Ne deriva, per l'OSM trasportatore, l'obbligo del rispetto dei requisiti dell'allegato II del Regolamento, nonché dell'applicazione di procedure basate sui principi dell'HACCP, come prescritto dall'articolo 6 dello stesso.

Fermo restando quanto sopra, in merito alla definizione della figura dell'OSM e alla relativa attribuzione di responsabilità dei trasportatori associati in Consorzi o Cooperative, si rappresenta quanto segue:

- 1) Nel caso di Consorzi o Cooperative **a proprietà indivisa**, che esercitano attività di trasporto con l'utilizzo **esclusivo** di mezzi di proprietà della Cooperativa o del Consorzio, e non dei singoli soci, l'obbligo di registrazione ai sensi del Regolamento e la responsabilità del rispetto dei requisiti previsti, grava sulla Cooperativa/Consorzio stesso, in quanto essa stessa costituisce l'impresa del settore dei mangimi, attiva nell'attività di trasporto.
- 2) Nel caso di Consorzi o Cooperative **a proprietà divisa**, nei quali imprese di trasporto si associano e svolgono l'attività con proprio personale e con i mezzi di loro proprietà, pur se in condivisione totale o parziale con altri soci, l'obbligo di registrazione ai sensi del Regolamento e la responsabilità del rispetto dei requisiti previsti, grava sul singolo trasportatore, in quanto esso stesso costituisce l'impresa del settore dei mangimi, attiva nell'attività di trasporto.

Si prega di voler dare diffusione delle suddette indicazioni al fine di assicurare comportamenti uniformi sul territorio nazionale.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti

**IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO VII**

C. Cicero

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente/Responsabile del procedimento:
Laura Contu l.contu@sanita.it